



Città di Chioggia Città d'arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 IN SEDUTA DEL 16/3/2017

OGGETTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Nell'anno duemiladiciasette addì 16 del mese di marzo alle ore 16:26 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Bullo Endri	Presidente	X	
3	Penzo Davide	Vice Presidente	X	
4	Montanariello Jonatan	Vice Presidente	X	
5	Bonfa' Paolo	Consigliere Comunale	X	
6	Padoan Daniele	Consigliere Comunale	X	
7	Boccatto Maria Chiara	Consigliera Comunale		X
8	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
9	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
10	Salvagno Nicola	Consigliere Comunale	X	
11	Busetto Elisa	Consigliera Comunale	X	
12	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
13	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
14	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
15	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
16	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
17	Passarella Luciano	Consigliere Comunale	X	
18	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
19	Zanni Domenico	Consigliere Comunale		X
20	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
21	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
24	Segantin Marcellina	Consigliera Comunale	X	
25	Penzo Barbara	Consigliera Comunale		X

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune

Il Sig. Bullo Endri nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti i seguenti 16 Consiglieri:
Bullo Endri, Penzo Davide, Bonfà Paolo, Padoan Daniele, Sassi Daniela, Lunardi Ilaria, Salvagno Nicola, Busetto Elisa, Mantoan Genny, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Passarella Luciano, Dolfin Marco, Segantin Marcellina.

Durante il dibattito sono entrati in aula i Consiglieri Montanariello Jonatan, Boccato Maria Chiara, Ranieri Leonardo, Penzo Barbara; Consiglieri presenti 20;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- nel 2015 era stato redatto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, approvato con deliberazione Consiliare n. 83/2015 e successivamente integrato con deliberazione Consiliare n. 58 del 21/07/2016;
- nel Piano di Razionalizzazione, era stata prevista per la SST (Società Servizi Territoriali spa) società totalmente partecipata dal Comune la progressiva cessione di rami d'azienda attraverso processi di razionalizzazione e/o ricollocazione nell'ambito delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Considerato che con deliberazione n. 87 del 22.11.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la reinternalizzazione del servizio relativo alla gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze, attribuendo con deliberazione di Giunta n. 246/2016 al Servizio Ambiente, Settore Promozione del Territorio, le competenze in materia di gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze a far data dal 1.1.2017;

Considerato altresì che il patrimonio verde della Città costituisce una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano, per le funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, estetici ed ornamentali che valorizzano il contesto cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di un "Regolamento del verde" volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che privato;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui art. 6 bis della Legge 241/1990 e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. 267/2000 in atti nell'archivio informatico dell'Ente.

Vista la proposta del "*Regolamento Comunale per la pianificazione e promozione del verde pubblico e privato*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Preso atto:

- del seguente emendamento, prot. n. 11718/1 del 13.03.2017, presentato dalla Consigliera Penzo Barbara:
integrare l'art. 7 "Programmazione" come segue:

e) un piano di sviluppo del verde su base triennale sia per le manutenzioni che per i nuovi impianti.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale con voti favorevoli 18 (Bullo Endri, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfìn Marco, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca), contrari //, astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

- del seguente emendamento, prot. n. 11718/2 del 13.03.2017, presentato dalla Consigliera Penzo Barbara:
inserire in coda dell'art. 7 "Programmazione"
il riferimento alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 che conferma l'obbligo ai comuni sopra i 15.000 abitanti di mettere a dimora un albero per ogni nato. "Ai fini dell'attuazione della normativa è necessaria una attenta e adeguata programmazione per dare continuità al processo e per renderlo efficace".

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfìn Marco), contrari 14 (Bullo Endri, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti **respinge** l'emendamento;

- del seguente emendamento, prot. n. 11718/3 del 13.03.2017, presentato dalla Consigliera Penzo Barbara:
integrare l'art. 9 "Potature" come segue:
"potranno essere richiesta all'ufficio del Verde Servizio Ambiente che valuterà la richiesta".

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfìn Marco), contrari 14 (Bullo Endri, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti **respinge** l'emendamento;

- del seguente emendamento, prot. n. 11718/4 del 13.03.2017, presentato dalla Consigliera Penzo Barbara:

includere nel regolamento la possibilità di intervento per le Guardie Ecologiche Volontarie. “Il comune si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purchè iscritte nel registro comunale delle organizzazioni al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi”.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale con voti favorevoli 4 (Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfin Marco), contrari 14 (Bullo Endri, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti **respinge** l'emendamento;

- del seguente emendamento, prot. n. 11891 del 14.03.2017, presentato dal Consigliere Ranieri Leonardo ed illustrato dalla Consigliera Segantin Marcellina in quanto il Consigliere Ranieri Leonardo risulta assente:
aggiungere all'art. 10 dopo la dicitura “La potatura viene programmata con adeguato anticipo”, la frase “e comunque entro il 31.03 di ogni anno”.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale 18 (Bullo Endri, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Dolfin Marco, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca), contrari //, astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

- del seguente emendamento, prot. n. 11892 del 14.03.2017, presentato dal Consigliere Ranieri Leonardo ed illustrato dalla Consigliera Segantin Marcellina in quanto il Consigliere Ranieri Leonardo risulta assente:
eliminare all'art. 12 dopo la dicitura “ove possibile”.

L'emendamento è munito del parere sfavorevole di regolarità tecnica, con la seguente motivazione “risulta irricevibile in quanto la dicitura “ove possibile” non figura nel testo dell'art. 12. Inoltre il concetto richiesto nell'emendamento appare già contemplato all'interno dell'articolo citato” espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon.

Si da atto che la Consigliera Segantin Marcelina, in considerazione del parere sfavorevole, ritira l'emendamento.

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta.

Atteso che durante il dibattito è emerso che la proposta di regolamento agli atti risulta parzialmente difforme dalla stesura concordata in seno alla Commissione Consiliare;

preso atto della richiesta di sospensione del Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere Padoan

Daniele, al fine di permettere la presentazione di alcuni emendamenti preordinati a recepire le indicazioni della Commissione Consiliare;

accertato che la Consigliera Busetto Elisa ha presentato i seguenti emendamenti, acquisiti agli atti della Segreteria Generale alle ore 20.42 del 16.03.2017:

emendamento n. 1

- sostituire l'art. 5 come segue:

Art. 5 Accertamento violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati Volontari, secondo le varie discipline di riferimento.

L'accertamento delle violazioni del presente regolamento e la loro contestazione, è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad altri soggetti o organismi individuati dall'Amministrazione Comunale e appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, applicando le sanzioni previste all'art. 24 anche ove necessario sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dall'ufficio del verde pubblico ed inoltre allontanando coloro che non rispettano i dettami previsti dall'art. 20.

L'Amministrazione comunale si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purchè iscritte nel registro regionale delle organizzazioni e all'Albo comunale "libere forme associative" al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale 17 (Bullo Endri, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina), contrari //, astenuti 3 (Dolfìn Marco, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara), espressi mediante sistema computerizzato su 20 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

emendamento n. 2

- inserire il seguente art. 13 bis. Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici, edifici uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;

b) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, diserbanti, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nel Capo VI art. 24;

c) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante senza autorizzazione;

d) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli,

manifesti e simili;

e) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;

f) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

g) realizzazione nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura.

Questo tipo di danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui al Capo VI art. 24 del presente Regolamento.

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale 19 (Bullo Endri, Ranieri Leonardo, Montanariello Jonatan, Penzo Barbara, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Segantin Marcellina), contrari //, astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 20 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

emendamento n. 3

• integrare l'art. 21 con i seguenti paragrafi:

La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. È pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavoli, cartelli ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore Comunale.

Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare, o pernottare, Utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dal l'Amministrazione Comunale. È altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale 19 (Bullo Endri, Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide,

Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Penzo Barbara), contrari //, astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 20 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

emendamento n. 4

- sostituire l'art. 24 come segue:

Capo VI. Sanzioni

Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

<i>ARTICOLO</i>	<i>VIOLAZIONE</i>	<i>SANZIONE PECUNIARIA</i>
<i>11</i>	<i>Abbattimento di alberatura pubblica senza autorizzazione</i>	<i>da € 50,00 a € 500,00</i>
<i>18</i>	<i>Scavi o lavori</i>	<i>da € 50,00 a € 500,00</i>
<i>21</i>	<i>Accesso con veicolo a motore in area verde pubblica senza autorizzazione</i>	<i>da € 50,00 a € 500,00</i>

Ogni altra violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento non indicata nel precedente comma, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Resta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di esigere gli indennizzi di cui all'allegato A, in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo verranno irrogate dalla Polizia Locale e dagli altri soggetti o organismi indicati nell'art. 5.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

il Consiglio Comunale 19 (Bullo Endri, Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Penzo Barbara), contrari //, astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 20 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

emendamento 5

- integrazione allegato C

- regolamentazione uso diserbanti chimici

Prendendo atto che i prodotti per il diserbo chimico, in particolare quelli a base di glifosate, sono tra gli inquinanti più abbondanti nelle acque superficiali (Fonte ISPRA 2008). Il glifosate è devastante per la vegetazione (è definito "disseccante non selettivo"), e poiché la vegetazione costituisce un

elemento fondamentale per la biodiversità e la qualità del paesaggio e dell'ambiente, ne consegue che il glifosate è pericoloso sia per l'uomo che per l'ambiente, anche a basse concentrazioni.

A decorrere dal 22 agosto 2016 sono state cambiate le condizioni normative d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate con la revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.

Nelle proprietà comunali si provvederà al controllo delle infestanti altri mezzi agronomici. In tutto il territorio comunale l'uso di questi prodotti tossici deve essere riservato a persone e Aziende fornite di apposito patentino per l'impiego di fitofarmaci.

L'emendamento è munito del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del servizio dott. Paolo Ardizzon;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento a termini di legge;

il Consiglio Comunale 19 (Bullo Endri, Ranieri Leonardo, Segantin Marcellina, Montanariello Jonatan, Landri Paola, Tiozzo Netti Giovanni, Mantoan Genny, Salvagno Nicola, Penzo Davide, Lunardi Ilaria, Passarella Luciano, Busetto Elisa, Bonfà Paolo, Boccato Maria Chiara, Sassi Daniela, Padoan Daniele, Convento Claudia, Naccari Gianluca, Penzo Barbara), contrari //, astenuti 1 (Dolfin Marco), espressi mediante sistema computerizzato su 20 Consiglieri presenti **approva** l'emendamento;

udito il Presidente porre in votazione l'emendamento presentato;

ad unanimità di voti, espressi mediante sistema computerizzato, su 20 Consiglieri presenti;

DELIBERA

per quanto meglio espresso in premessa:

1) di approvare il "Regolamento Comunale per la pianificazione e promozione del verde pubblico e privato, "ALLEGATO".

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nel sito internet istituzionale dell'Ente (unitamente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line), su: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" – "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" – "DELIBERE DI CONSIGLIO";

"ALLEGATO"

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

INDICE

Capo I. Criteri Generali

- art. 1 – Le finalità del Regolamento
- art. 2 – Campo d'applicazione

Capo II. Responsabilità del verde

- art. 3 – L'Ufficio per il Verde pubblico
- art. 4 – Gli Affidatari
- art. 5 – Accertamento delle violazioni

Capo III. Interventi sul verde

- art. 6 – Pianificazione
- art. 7 – Programmazione
- art. 8 – Manutenzione programmata
- art. 9 – Potature
- art. 10 – Potature programmate e straordinarie
- art. 11 – Abbattimenti
- art. 12 – Sostituzioni
- art. 13 – Nuove piantagioni
- art. 13 bis. - Danneggiamenti
- art. 14 – Comunicazioni degli interventi programmati
- art. 15 – Interventi di somma urgenza
- art. 16 – Comunicazione degli interventi di somma urgenza
- art. 17 – Interventi di emergenza
- art. 18 – Lavori in prossimità di alberature o aree verdi
- art. 19 – Adozione di aree verdi
- art. 20 – Cultura del verde

Capo IV. Accesso al Verde Pubblico

- art. 21 – Accesso

Capo V. Aree private a verde

- art. 22 – Aree private a verde
- art. 23 – Obblighi dei proprietari di aree verdi

Capo VI. Sanzioni

- art. 24 – Sanzioni amministrative

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

- art. 25 – Esecutività del Regolamento

ALLEGATO A

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

- autorizzazioni
- presenze vegetali
- prescrizioni tecniche
- lavori di scavo
- allestimento di cantieri

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

- Procedura dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

Metodologie per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

- metodologia per la stima del valore ornamentale
- abbattimenti
- interventi sulla chioma
- metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale
- valore ornamentale

ALLEGATO B

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

- Nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

ALLEGATO C

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

- alberi di particolare interesse
- salvaguardia fitopatologia
- regolamentazione uso diserbanti chimici

Capo I. Criteri Generali

art. 1. Le finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

- a. tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b. contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- c. favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
- d. incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- e. riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;
- f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, ed alla connessione tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;

art. 2. Campo d'applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico, argini e scarpate di fossati non consorziali, aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde). Trova, inoltre, applicazione nelle aree a verde private, per quanto disposto al Capo V.

Capo II. Responsabilità del verde

art. 3. l'Ufficio per il Verde Pubblico

Fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri Regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, l'Ufficio per il Verde Pubblico ha la responsabilità su:

- a) le autorizzazioni rilasciate per utilizzi temporanei delle aree verdi in deroga al Regolamento, con le indicazioni delle prescrizioni da adottare;
- b) le autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico e, ove il caso lo richieda, l'indicazione delle prescrizioni da adottare e delle modalità con cui devono essere eseguiti i lavori;
- c) i contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- d) le autorizzazioni per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- e) le verifiche delle eventuali inosservanze di norme e prescrizioni (contenute sia in questo Regolamento, sia in altre disposizioni legislative) relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo;
- f) i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- g) le informazioni ai cittadini circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- h) i pareri endoprocedimentali per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblico interesse che interessano il verde pubblico, o verde privato vincolato, nonché la verifica a fine lavori, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento delle relative opere.

art. 4. Gli Affidatari

I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico (Affidatari) sono tenuti ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento e a diffonderle contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.

Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni.

Nel caso di realizzazione a cura dei soggetti privati di aree a verde pubblico nell'ambito d'interventi di lottizzazione o similari, il soggetto lottizzante, nelle more della consegna delle aree al Comune, dovrà garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba e il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbamenti. La convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il lottizzante potrà anche prevedere la conservazione di obblighi di manutenzione delle aree a verde pubblico in capo al lottizzante, anche dopo la consegna delle stesse al Comune. Il privato lottizzante, in caso d'inadempienza nonostante i richiami al rispetto degli obblighi, dovrà risarcire l'Amministrazione delle spese eventualmente dalla stessa sostenuta per la cura di tali aree. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, sono applicabili anche a tali aree le sanzioni previste dal Regolamento stesso.

art. 5 Accertamento violazioni

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Ecologiche Volontarie o alle Guardie Zoofile nonché agli Agenti Giurati Volontari, secondo le varie discipline di riferimento.

L'accertamento delle violazioni del presente regolamento e la loro contestazione, è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad altri soggetti o organismi individuati dall'Amministrazione Comunale e appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, applicando le sanzioni previste all'art. 24 anche ove necessario sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dall'ufficio del verde pubblico ed inoltre allontanando coloro che non rispettano i dettami previsti dall'art. 20.

L'Amministrazione comunale si riserva di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purchè iscritte nel registro regionale delle organizzazioni e all'Albo comunale "libere forme associative" al fine di migliorare la vigilanza e la tutela nelle aree verdi.

Capo III. Interventi sul verde

art. 6. Pianificazione

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

La mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico-naturalistico, il catasto del patrimonio arboreo, è effettuata come specificato in Allegato B.4..

art. 7. Programmazione

Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio, l'Ufficio Verde Pubblico (direttamente o tramite l'Affidatario) redige un Programma annuale nel quale sono specificati:

- a. gli ambiti territoriali di intervento (indicati in modo da consentire la facile identificazione da parte di gruppi e cittadini interessati);
- b. i tipi di intervento da condurre in ogni ambito;
- c. i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad

essi collegati.

e. un piano di sviluppo del verde su base triennale sia per le manutenzioni che per i nuovi impianti.

Art. 8. Manutenzione programmata

Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel Programma annuale.

art. 9. Potature

Sono vietati gli interventi sugli alberi pubblici che ne alterino la struttura in maniera sostanziale, ne compromettano la crescita, ne pregiudichino la sopravvivenza, quali, ad esempio:

- a) la capitozzatura, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10, o la potatura drastica non eseguita a regola d'arte;
- b) l'applicazione di ancoraggi e strozzature nonché di oggetti dannosi o nocivi per la pianta;
- c) il trapianto non eseguito a regola d'arte.

La potatura degli alberi in città è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali e meccanici, a correggere difetti strutturali (potatura in fase giovanile e potatura di riforma), o in caso questi creino evidenti danni strutturali a proprietà private e pubbliche.

Le potature potranno anche essere richieste dal comando di Polizia Locale, dal Settore LL.PP., oppure dal Servizio Patrimonio, nel caso di problemi di visibilità alla segnaletica stradale e/o agli impianti semaforici o nei casi in cui le chiome o le radici invadano le proprietà private.

Nel caso di interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, su segnalazione della Polizia Locale, in caso di problemi di visibilità della segnaletica stradale e/o degli impianti semaforici, il soggetto affidatario è autorizzato ad intervenire con le procedure di emergenza.

art. 10. Potature programmate e straordinarie

La potatura viene programmata con adeguato anticipo, e comunque entro il 31.03 di ogni anno, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:

- a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
- b) l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- c) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;
- d) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.

La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi di incolumità pubblica e qualora non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto. Il taglio a capitozzo, al pari della potatura drastica, non eseguita a regola d'arte danneggia l'albero.

art. 11. Abbattimenti

Il Comune si impegna ad evitare l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario. Gli abbattimenti di alberature pubbliche e private sottoposte a vincolo non sono ammesse,

tali abbattimenti devono preventivamente essere autorizzati e seguiti dalle Autorità competenti.

Gli abbattimenti di alberature pubbliche possono tuttavia essere autorizzati nel caso di:

- a) invasione di proprietà altrui con evidenti danni;
- b) incompatibilità con il sito d'impianto;
- c) alberi morti;
- d) alberi in condizioni fitopatologiche gravi e/o irreversibili;
- e) alberi per la cui situazione di crescita (anche degli apparati radicali), deriva deterioramento degli spazi di pubblico passaggio.

Gli abbattimenti sono altresì ammessi nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico.

Sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso, in ordine ad uno o più dei fattori applicabili alla casistica, quali ad esempio non esaustivo: condizione fitopatologia; età dell'albero; altezza dell'albero; insufficiente o precario radicamento; instabilità; incompatibilità con il sito d'impianto, comportante instabilità; morte dell'albero, comportante rischio di caduta. In tali casi è ammessa l'esecuzione d'interventi di capitozzatura, e/o di riduzione drastica della chioma, qualora risolvano il pericolo derivante alla pubblica incolumità per il rischio di caduta della pianta, o di sue branche. Sono altresì abbattuti gli alberi i cui apparati radicali superficiali provocano compromissione della sicurezza del pubblico transito, qualora non siano utilmente perseguibili interventi alternativi.

Il Comune elabora un programma di riqualificazione di strade, luoghi ed aree ove esistano alberature prossime a raggiungere condizioni critiche, in ordine al principio di tutela della pubblica incolumità, precisando i criteri operativi, qualitativi e temporali di intervento.

Di norma non sono previsti casi di abbattimenti di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione in un arco temporale adeguato, predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo secondo le caratteristiche indicate dal'Ufficio del Verde Pubblico.

art. 12. Sostituzioni

Qualora non sia possibile evitare l'abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione entro l'anno successivo mediante un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito e sempre che il ripristino non crei problemi di visibilità in area di incrocio. Se la piantagione della stessa specie risulta inadeguata, causa cambiamento delle condizioni nel contesto urbano o per disposizioni fitosanitarie previste da apposite normative, la scelta del nuovo esemplare deve essere garantita nel rispetto della pianta stessa (v. "nuove piantagioni").

Nel caso di abbattimenti di alberi con radici affioranti che mettano a repentaglio la pubblica incolumità, il ripristino deve essere fatto con essenze diverse e aventi caratteristiche di radice non affiorante.

Nel caso non fosse possibile posizionare la nuova essenza nello stesso sito, per definire la nuova posizione occorre considerare le esigenze di crescita dell'albero e le sue necessità ecologiche e biologiche, i vincoli del nuovo luogo di impianto.

Negli interventi di manutenzione programmata sono contemplati i casi in cui le alberature debbano essere sostituite a causa dell'indebolimento strutturale dovuto agli stress provocati dall'ambiente urbano, di malattie o di morte. Ciò avviene solo dopo aver condotto un'attenta perizia tecnica sullo stato di salute della pianta, ed aver effettuato tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle migliori condizioni di stabilità.

art. 13. Nuove piantagioni

L'Amministrazione Comunale favorisce l'incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, così da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa

a dimora dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando le esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, quali:

- a) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di usufruzione dell'area prescelta l'eventuale destinazione d'uso dell'area stessa;
- b) la presenza di infrastrutture e reti aeree;
- c) condutture sotterranee;
- d) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo;
- e) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini (in prossimità della conterminazione lagunare);
- f) inquinamento dell'aria;
- g) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità ecologica.

La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che l'ambiente urbano di destinazione potrà trarre: in particolare la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell'aria, la resistenza alle malattie e la rusticità. Si creeranno, ove adatto, piccoli gruppi di alberi e arbusti dal potere disinquinante dell'aria e del suolo.

art. 13 bis. Danneggiamenti

Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possano compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante di proprietà pubblica.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) provocare ferite con strumenti e mezzi di qualsiasi tipo alle piante situate in giardini, aree verdi, parchi, edifici scolastici, edifici uso pubblico o abitativo, viali e strade alberate, cimiteri;
- b) versare sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, diserbanti, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante; nel caso in cui le sostanze versate provochino la morte o disseccamenti parziali della pianta verranno contabilizzati i danni secondo le modalità indicate nel Capo VI art. 24;
- c) impermeabilizzare l'area di pertinenza delle piante senza autorizzazione;
- d) affiggere direttamente alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili;
- e) asportare terriccio dalle aree di pertinenza degli alberi;
- f) utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- g) realizzazione nuovi impianti di illuminazione, anche se provvisori, che producano calore tale da danneggiare la chioma dell'alberatura.

Questo tipo di danni procurati ad esemplari arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati, saranno quantificati e addebitati al responsabile sulla base delle modalità previste di cui al Capo VI art. 24 del presente Regolamento.

Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Settore competente sia direttamente sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con

diritto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

art. 14. Comunicazione degli interventi programmati

Con un mese in anticipo sull'avvio degli interventi programmati, l'Ufficio Verde Pubblico ne dà avviso, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell'Affidatario, e tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell'intervento. Questa è effettuata attraverso l'affissione di un cartello, in prossimità dell'area di intervento in cui si illustra sinteticamente l'intervento previsto.

art. 15. Interventi di somma urgenza

Nei casi nei quali la stabilità di una pianta sia compromessa da eventi eccezionali (atmosferici o di altro tipo) ed essa diventi una minaccia per la pubblica incolumità comunque nei casi di intervento a tutela della pubblica incolumità, sono ammessi interventi urgenti volti a ripristinare condizioni di sicurezza.

art. 16. Comunicazione degli interventi di somma urgenza

Nei casi in cui si debba operare in condizioni di somma urgenza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari verrà data comunicazione alla stampa tramite email e, andranno apposti cartelli informativi nelle vicinanze delle:

- a) porzioni di territorio (strada, piazza, calli, ecc.) se si tratta di interventi seriali;
- b) singole piante se si tratta di interventi puntuali.

Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile:

- 1) la natura e le ragioni dell'intervento;
- 2) i tempi previsti per la sua realizzazione;
- 3) l'esecutore dell'intervento, con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

art. 17 Interventi di emergenza

Qualora vi sia immediato pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi eseguiti in condizioni di emergenza dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ed altri non sono sottoposti alla procedura di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

art. 18. Lavori in prossimità di alberature o aree verdi

Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, in ogni sua forma, direttamente e indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento. In particolare, adottando tutti gli accorgimenti utili, in modo da evitare ogni inutile danneggiamento, immediato o futuro, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze ecologiche e biologiche del verde.

Gli interventi di scavo o lavori in prossimità di alberature devono essere autorizzati dall'Ufficio Verde Pubblico e devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nell'Allegato A.

Nel caso di alberi ad alto fusto i danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Nei Capitolati Speciali d'Appalto dell'Amministrazione Comunale dovranno essere inseriti specifici richiami alla presente normativa.

art. 19. Adozione di aree verdi

Associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione, previa verifica degli Uffici comunali competenti.

L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) avviene in conseguenza della richiesta

all'Ufficio Verde Pubblico da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili, sotto ogni profilo giuridico, per gli interventi operati sulle stesse. L'Ufficio Verde Pubblico predisporrà una modulistica specifica e valuterà di volta in volta l'opportunità di assegnare le aree, il tipo di interventi che l'assegnatario potrà effettuare, l'eventuale fornitura di supporti tecnici e conoscitivi necessari alla corretta cura e gestione, le modalità di contratto e di godimento dell'area, nel rispetto categorico del presente Regolamento.

art. 20. Cultura del verde

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico sono espone in ogni parco pubblico ed in ogni area verde pubblica di dimensione superiore a mq. 500, con chiarezza di linguaggio e con l'uso di immagini, schemi o disegni esplicativi sui quali dovrà comparire l'obbligo ad uso corretto di cose e rispettoso della persona ed inoltre la prescrizione di un utilizzo decoroso degli spazi vietando i lordamenti, il vagabondaggio ed il bivacco.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Tutti i tipi di intervento sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) sono pertanto comunicati al pubblico secondo i tempi e i modi definiti negli articoli riguardanti gli interventi sul verde.

Capo IV. Accesso al Verde Pubblico

art. 21. Accesso

L'utilizzo delle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza è assicurato per tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.

Limitazioni all'accesso e all'uso, sia da parte di persone che di animali, sono previste per aree verdi o per parti di esse i cui valori naturalistico-ambientali, storici e/o paesaggistici siano riconosciuti nella normativa vigente ovvero risultino dai futuri censimenti.

L'accesso a parchi e giardini pubblici, in linea generale, è aperto ad animali domestici di piccola e media taglia tenuti al guinzaglio dai proprietari. Questi ultimi vigilano sul comportamento degli animali e garantiscono la sicurezza e la pulizia dei luoghi per la mancata raccolta degli escrementi si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale. Restrizioni all'accesso sono stabilite di volta in volta da apposite ordinanze. Ove possibile, nei parchi pubblici, si dovrà provvedere alla realizzazione di "aree cani" dovutamente attrezzate.

L'accesso ai parchi, giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche è interdetto a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi necessari alla manutenzione, al controllo, alla vigilanza, ai mezzi delle forze di sicurezza, di polizia, di pronto intervento e di soccorso. Altri veicoli dovranno munirsi d'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Verde Pubblico.

L'orario di apertura di parchi e giardini e l'eventuale dotazione di servizi di vigilanza dedicati è stabilito dal Comune, anche in considerazione delle esigenze espresse dagli abitanti.

La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare sia le norme di comportamento sia le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde ed alla vigilanza. È pertanto vietato alterare lo stato dei luoghi, introdurre elementi di arredo personali (cesti, seggiole, panche, tavoli, cartelli ecc.) e mettere a dimora alberi o arbusti senza preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Settore Comunale.

Nelle aree verdi è vietato campeggiare, bivaccare, o pernottare, Utilizzare barbecue o accendere fuochi al di fuori di specifici manufatti qualora presenti e realizzati dal l'Amministrazione Comunale. È altresì vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei veicoli per i diversamente abili o di quelli autorizzati.

Capo V. Aree private a verde

art. 22. Aree private a verde

Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantagione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico nelle aree rurali e lungo i fossati, alla depurazione bio-chimica dell'aria, alla fissazione delle sostanze tossiche e delle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima (rinfrescando le abitazioni d'estate e trattenendo il calore d'inverno), ed all'addolcimento del paesaggio urbano. Non va inoltre sottovalutata l'importanza di tutte le aree verdi, anche private, nel mantenimento della fauna protetta e/o selvatica che può trovare in questi ambienti la possibilità di alimentazione e nidificazione.

art. 23. Obblighi dei proprietari di aree verdi

I proprietari di aree verdi sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare, alla visibilità della segnaletica stradale (art. 29 del Codice della Strada) ed allo svolgimento di servizi di pubblica utilità in genere.

Nel caso i proprietari non provvedano, con solerzia, alle potature delle piante, vi provvederà d'ufficio il Comune tramite la ditta affidataria, con conseguente addebito dei costi al proprietario, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al capo V.

I proprietari di piante e/o siepi devono provvedere a mantenere la perfetta pulizia delle aree pubbliche, o ad uso pubblico, interessate dalla caduta di foglie, fiori, rami, pigne, semi e qualunque altro oggetto proveniente dalle loro piante.

Le principali norme nazionali, regionali e locali che i proprietari devono conoscere sono quelle rivolte ad alberature di particolare valore storico ed ambientale e le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" di cui alla Legge forestale regionale (L.R. 13 settembre 1978 n. 52) e successivo adempimento dell'art. 5 del R.D. n. 3267 del 1923 approvato con regolamento n. 83 del 18/12/80, gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art. 892 Cod. Civ. e succ.).

Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela (Legge Speciale per Venezia o altri vincoli paesaggistici) occorre chiedere specifica autorizzazione all'Ente competente.

Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante (v. Allegato D).

L'Ufficio Verde Pubblico e l'Affidatario si rendono disponibili per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

Capo VI. Sanzioni

art. 24. Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA
11	Abbattimento di alberatura pubblica senza autorizzazione	da € 50,00 a € 500,00
18	Scavi o lavori	da € 50,00 a € 500,00
21	Accesso con veicolo a motore in area verde pubblica senza autorizzazione	da € 50,00 a € 500,00

Ogni altra violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento non indicata nel precedente comma, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Resta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di esigere gli indennizzi di cui all'allegato A, in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo verranno irrogate dalla Polizia Locale e dagli altri soggetti o organismi indicati nell'art. 5

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

art. 25. Esecutività del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

1) autorizzazioni

A.1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate devono essere autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico. La richiesta dovrà contenere:

- a)** le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- b)** una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
- c)** la durata degli interventi;
- d)** documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito;
- e)** l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria il Comune di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione. La cauzione verrà svincolata decorso un anno dalla presa in consegna dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f)** le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi;
- g)** tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale).

A.2. L'esecutore dei lavori deve affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati.

A.3. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare con un miglioramento qualitativo il verde penalizzato dall'intervento per un importo pari al danno arrecato, quantificato con le modalità di cui all'art. A.28.; in via subordinata, il soggetto autorizzato sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente.

2) presenze vegetali

A.4. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

A.5. Lo spazio minimo vitale necessario, dipendendo strettamente dalla specie arborea o arbustiva considerata, verrà indicato di volta in volta da personale tecnico specializzato dell'Ufficio Verde Pubblico.

A.6. Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuta in ogni caso la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Verde Pubblico.

A.6 bis. E' vietato agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o per altri impieghi.

A.6 ter. E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che possa provocare ferite alla pianta o qualsiasi altro danno permanente.

3) prescrizioni tecniche

A.7. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di manomissione o di scavo occorre operare facendo in modo da garantire sempre:

- a) spazio fisico per il sostegno dell'albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
- b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare;
- c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua;
- d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali;
- e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno.

A.8. Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di sotto delle chiome degli alberi.

A.9. Gli interventi in prossimità, così come definita al successivo articolo A.10., di alberi ed arbusti devono essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico precedentemente avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

4) lavori di scavo

A.10. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Si intendono piante di prima grandezza quelle che in età matura superano l'altezza di 20 m; di seconda grandezza quelle che raggiungono un'altezza compresa fra 10 e 20 m.; di terza grandezza quelle inferiori a 10 m.

A.11. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.

A.12. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non strappando le radici), disinfettando le ferite con prodotti anticrittogamici.

A.13. Per evitare di compromettere la vita dell'albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la iuta. L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero.

A.14. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, dalla Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e dalla D.G.R. n. 374 del 26.02.2008 "Aggiornamento delle procedure tecniche e amministrative per l'applicazione del D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni

sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. sp. Platani)".

A.15. Gli scavi non devono rimanere aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente oppure coprendo le radici con una stuoia e mantenendole sempre umide per evitarne il disseccamento.

A.16. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

A.17. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno 1,50 m dal fusto per le specie di prima grandezza, di 1,00 m per quelle di seconda grandezza e 0,50 m per le specie di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

A.18. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione, nel rispetto della vigente normativa sulle terre e rocce da scavo (TRS).

A.19. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

a) vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.

b) gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico indicheranno, ad espressa richiesta, lo spessore necessario.

c) sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

A.20. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore l'Ufficio Verde Pubblico descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

5) allestimento di cantieri

A.21. Gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non sono ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, altro. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia.

A.22. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L'acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

A.23. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Ufficio competente l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

A.24. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di un giardino, occorre informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dall'Ufficio Verde Pubblico. In presenza di danneggiamenti sarà onere del responsabile dei lavori ripristinare la situazione preesistente.

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

6) procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

A.25. Le spese dei lavori di ripristino di aree a verde e alberate sono a carico dell'autore della manomissione.

A.26. I lavori di ripristino verranno gestiti dal Comune al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno coordinati dall'Ufficio Verde Pubblico. L'importo dei lavori di ripristino:

a) verrà addebitato all'autore della manomissione;

b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo); l'IVA verrà applicata su questo importo;

c) verrà maggiorato del 20%, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo della qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati e quale parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che ci si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

A.27. La maggiorazione del 20% sull'importo effettivo verrà rimborsata direttamente al Comune.

A.28. La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale del Comune, in termini economici) dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione comunale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Verde Pubblico e dal personale della ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'autore della manomissione.

A.29. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Verde Pubblico, il ripristino totale dell'area senza che l'autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.

A.30. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

A.31. L'Affidatario sarà impegnato a rimborsare, con le stesse modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con il Comune ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 20% di cui sopra.

A.32. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che l'autore della manomissione ritenga di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente congruaggio. Nel caso in cui l'autore della manomissione sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva.

A.33. Nel caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'autore della manomissione gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde del Comune di Venezia e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Metodologia per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

7) metodologia per la stima del valore ornamentale abbattimenti

A.34. Nel caso in cui l'Ufficio Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di manutenzione errata (potature drastiche, mancata cura, etc.) o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero. L'indennizzo complessivo sarà

determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.I. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dal Comune).

8) interventi sulla chioma

A.35. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. \times H$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento

H = Incidenza percentuale della chioma asportata.

9) metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

A.36. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I = D.b. = V.o. \times H$$

dove:

D.b. = Danno biologico

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

10) valore ornamentale

A.37. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo:

Alberi di dimensioni fino ad un diametro di 10 cm: valore base di Euro 1000,00. Per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00.

ALLEGATO B

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

B.1. Al fine di conservare, difendere, ripristinare, migliorare e qualificare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici, sportivi e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, l'Amministrazione Comunale adotterà un Piano di tutela e valorizzazione del Verde Pubblico. Tale Piano si propone di programmare, controllare e promuovere il mantenimento e lo sviluppo del verde pubblico, urbano e agricolo, attraverso iniziative ed attività volte alla sua valorizzazione e promozione.

B.2. Nel suddetto Piano dovranno essere individuate le aree di pregio naturalistico, sulla base di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con l'obiettivo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino in situazioni degradate.

B.3. Fino all'adozione del suddetto atto di pianificazione, rimangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del P.R.G. comunale ed a quanto previsto dal presente Regolamento.

B.4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un catasto del patrimonio arboreo da rendere accessibile sul sito web dell'Amministrazione comunale con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categoria di aggregazione, importanza storico – ambientale, destinazione d'uso.

Obiettivi della catalogazione sono:

- a) Censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e coltivazione;
- b) Censimento delle coltivazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di corredo delle scuole, impianti sportivi, cimiteri, ospedali e residenze;
- c) Censimento per importanza storico – ambientale del complesso nel suo insieme, in rapporto alla collocazione territoriale, in relazione alla consistenza;
- d) Censimento per valutare le condizioni fitosanitarie, biologiche del patrimonio verde del Comune, tale da permettere una gestione pianificata dello stesso e da utilizzarsi come punto di partenza per le decisioni di manutenzione e pianificazione.
- e) Censimento in relazione alla destinazione d'uso:
 - contemplativo
 - ecologico
 - ricreativo
 - didattico-culturale

11) nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

B.5. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde Pubblico che ne valuterà la validità e la rispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed ai criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, sportivi e didattici.

B.6. Le deliberazioni riguardanti la materia del verde pubblico dovranno riportare il parere del dirigente comunale responsabile in materia di verde.

B.7. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere:

- a) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.;
- b) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le

attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;

c) l'eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche);

d) il computo metrico-estimativo dell'opera compiuta,;

e) una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico.

B.8. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati all'Ufficio competente in duplice esemplare di cui uno sarà trattenuto agli atti da tale ufficio.

Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro i termini indicati nell'atto concessorio od autorizzatorio.

B.9. E' obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio competente relativamente alle proposte da inserire negli strumenti urbanistici ove le norme degli stessi dovessero prevedere specifiche disposizioni in ordine alle tipologie e modalità di realizzazione delle aree a verde pubblico.

B.10. Tutti i lavori soggetti al presente Regolamento, da chiunque eseguiti, prima della presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale dovranno essere verificati e validati dai tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico. Non saranno presi in carico dall'Amministrazione Comunale i lavori eseguiti in difformità delle disposizioni impartite.

ALLEGATO C

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

12) alberi di particolare interesse

C.1. Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della L.R. 9/08/2002, n. 20 in quanto particolare interesse botanico e/o storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della C.C.I.A.A., sotto il controllo dei tecnici incaricati dell'Ufficio dell'Amministrazione Comunale competente in materia di verde pubblico.

13) salvaguardia fitopatologica

C.2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali:

a) Processionaria del pino (*Taumatopea pityocampo*) su pino nero e cedro (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 30.10.2007);

b) Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata f. Pl.*) sui platani; (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e D.G.R. n. 374 del 26.02.2008);

c) Matsucoccus (*Matsucoccus feytaudi*) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo;

d) Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) principalmente su pero, melo, biancospino e altre rosacee (Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 356 del 10.09.1999).

C.3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali:

a) Bruco americano (*Hyphantria cunea*) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri;

b) Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridela*) sugli Ippocastani.

C.4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Verde Pubblico del Comune da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, l'ufficio suddetto provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

- regolamentazione uso diserbanti chimici

Prendendo atto che i prodotti per il diserbo chimico, in particolare quelli a base di glifosate, sono tra gli inquinanti più abbondanti nelle acque superficiali (Fonte ISPRA 2008). Il glifosate è devastante per la vegetazione (è definito "disseccante non selettivo"), e poiché la vegetazione costituisce un elemento fondamentale per la biodiversità e la qualità del paesaggio e dell'ambiente, ne consegue che il glifosate è pericoloso sia per l'uomo che per l'ambiente, anche a basse concentrazioni.

A decorrere dal 22 agosto 2016 sono state cambiate le condizioni normative d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate con la revoca dell'impiego nelle aree frequentate dalla popolazione: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie.

Nelle proprietà comunali si provvederà al controllo delle infestanti e altri mezzi agronomici. In tutto il territorio comunale l'uso di questi prodotti tossici deve essere riservato a persone e Aziende fornite di apposito patentino per l'impiego di fitofarmaci.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bullo Endri
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 06/04/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 06/04/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- nel 2015 era stato redatto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate come previsto dall'art. 1, commi 611 e 612, della L. 190/2014, approvato con deliberazione Consiliare n. 83/2015 e successivamente integrato con deliberazione Consiliare n. 58 del 21/07/2016;
- nel Piano di Razionalizzazione, era stato prevista per la SST (Società Servizi Territoriali spa) società totalmente partecipata dal Comune la progressiva cessione di rami d'azienda attraverso processi di razionalizzazione e/o ricollocazione nell'ambito delle partecipazioni possedute dall'Ente;

Considerato che con deliberazione n. 87 del 22.11.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la reinternalizzazione del servizio relativo alla gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze, attribuendo con deliberazione di Giunta n. 246/2016 al Servizio Ambiente, Settore Promozione del Territorio, le competenze in materia di gestione del verde pubblico e delle relative pertinenze a far data dal 1.1.2017;

Considerato altresì che il patrimonio verde della Città costituisce una componente di primaria importanza dell'ambiente urbano, per le funzioni che esso svolge a beneficio dell'uomo e per gli aspetti culturali, estetici ed ornamentali che valorizzano il contesto cittadino;

Ritenuto pertanto opportuno dotarsi di un "Regolamento del verde" volto a disciplinare in modo specifico e dettagliato la tutela e la salvaguardia del verde urbano, sia pubblico che privato;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui art. 6 bis della Legge 241/1990 e all'art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. 267/2000 in atti nell'archivio informatico dell'Ente.

Vista la proposta del "*Regolamento Comunale per la pianificazione e promozione del verde pubblico e privato*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

udito il dibattito , il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

a voti

DELIBERA

per quanto meglio espresso in premessa:

- 1) di approvare il "*Regolamento Comunale per la pianificazione e promozione del verde pubblico e privato*", "ALLEGATO".

2) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nel sito internet istituzionale dell'Ente (unitamente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line), su: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" - "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" - "DELIBERE DI CONSIGLIO";

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 D.Lgs. n. 18/2000 n. 267.

Con successiva e separata votazione;

con voti.....

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, per in motivi di urgenza dettati dalla necessità di avviare quanto prima la gara per l'affidamento del servizio in questione.

"ALLEGATO"

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO**

INDICE

Capo I. Criteri Generali

- art. 1 – Le finalità del Regolamento
- art. 2 – Campo d'applicazione

Capo II. Responsabilità del verde

- art. 3 – L'Ufficio per il Verde pubblico
- art. 4 – Gli Affidatari
- art. 5 – Accertamento delle violazioni

Capo III. Interventi sul verde

- art. 6 – Pianificazione
- art. 7 – Programmazione
- art. 8 – Manutenzione programmata
- art. 9 – Potature
- art. 10 – Potature programmate e straordinarie
- art. 11 – Abbattimenti
- art. 12 – Sostituzioni
- art. 13 – Nuove piantagioni
- art. 14 – Comunicazioni degli interventi programmati
- art. 15 – Interventi di somma urgenza
- art. 16 – Comunicazione degli interventi di somma urgenza
- art. 17 – Interventi di emergenza
- art. 18 – Lavori in prossimità di alberature o aree verdi
- art. 19 – Adozione di aree verdi
- art. 20 – Cultura del verde

Capo IV. Accesso al Verde Pubblico

- art. 21 – Accesso

Capo V. Aree private a verde

- art. 22 – Aree private a verde
- art. 23 – Obblighi dei proprietari di aree verdi

Capo VI. Sanzioni

- art. 24 – Sanzioni amministrative

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

- art. 25 – Esecutività del Regolamento

ALLEGATO A

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

- autorizzazioni
- presenze vegetali
- prescrizioni tecniche
- lavori di scavo
- allestimento di cantieri

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

- Procedura dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

Metodologie per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

- metodologia per la stima del valore ornamentale
- abbattimenti
- interventi sulla chioma
- metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale
- valore ornamentale

ALLEGATO B

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

- Nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

ALLEGATO C

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

- alberi di particolare interesse
- salvaguardia fitopatologia

Capo I. Criteri Generali

art. 1. Le finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

- a. tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti;
- b. contribuire ad una razionale gestione del verde esistente e di quello di nuova formazione;
- c. favorire tutti gli usi delle aree verdi del territorio comunale che siano compatibili con le risorse naturali presenti in esse;
- d. incentivare la partecipazione e le proposte della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- e. riordinare il quadro delle competenze e delle responsabilità dei vari soggetti impegnati nelle attività di gestione, controllo, manutenzione, educazione su tutte le componenti del verde urbano;
- f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo delle piante esistenti, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano, ed alla connessione tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità;

art. 2. Campo d'applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico, argini e scarpate di fossati non consorziali, aree verdi attrezzate (impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde). Trova, inoltre, applicazione nelle aree a verde private, per quanto disposto al Capo V.

Capo II. Responsabilità del verde

art. 3. l'Ufficio per il Verde Pubblico

Fatto salvo quanto previsto in materia da norme e altri Regolamenti e fatte salve le relative competenze di altri Enti o Uffici, l'Ufficio per il Verde Pubblico ha la responsabilità su:

- a) le autorizzazioni rilasciate per utilizzi temporanei delle aree verdi in deroga al Regolamento, con le indicazioni delle prescrizioni da adottare;
- b) le autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico e, ove il caso lo richieda, l'indicazione delle prescrizioni da adottare e delle modalità con cui devono essere eseguiti i lavori;
- c) i contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- d) le autorizzazioni per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- e) le verifiche delle eventuali inosservanze di norme e prescrizioni (contenute sia in questo Regolamento, sia in altre disposizioni legislative) relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo;
- f) i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;
- g) le informazioni ai cittadini circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- h) i pareri endoprocedimentali per i progetti di opere pubbliche e/o di pubblico interesse che

interessano il verde pubblico, o verde privato vincolato, nonché la verifica a fine lavori, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento delle relative opere.

art. 4. Gli Affidatari

I soggetti cui l'Amministrazione Comunale affida, a vario titolo, la manutenzione del verde pubblico (Affidatari) sono tenuti ad osservare le norme contenute nel presente Regolamento e a diffonderle contestualmente allo svolgimento delle mansioni descritte nei contratti di servizio di volta in volta stipulati.

Gli Affidatari sono inoltre responsabili della formazione del proprio personale sia per ciò che concerne le tecniche di intervento su piante e aree verdi, sia per la disponibilità a rispondere alle eventuali richieste di informazioni.

Nel caso di realizzazione a cura dei soggetti privati di aree a verde pubblico nell'ambito d'interventi di lottizzazione o similari, il soggetto lottizzante, nelle more della consegna delle aree al Comune, dovrà garantire il mantenimento di una situazione di pulizia e decoro nelle aree stesse, anche mediante periodici sfalci dell'erba e il mantenimento di fioriture, arbusti, alberi, siepi, inerbamenti. La convenzione che regola i rapporti fra il Comune e il lottizzante potrà anche prevedere la conservazione di obblighi di manutenzione delle aree a verde pubblico in capo al lottizzante, anche dopo la consegna delle stesse al Comune. Il privato lottizzante, in caso d'inadempienza nonostante i richiami al rispetto degli obblighi, dovrà risarcire l'Amministrazione delle spese eventualmente dalla stessa sostenuta per la cura di tali aree. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, sono applicabili anche a tali aree le sanzioni previste dal Regolamento stesso.

art. 5 Accertamento violazioni

Il Corpo di Polizia Locale è deputato all'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e alla loro contestazione, applicando le sanzioni previste all'art. 24 anche ove necessario sulla base degli accertamenti tecnici specifici svolti dall'Ufficio del Verde Pubblico ed inoltre allontanando coloro che non rispettano i dettami previsti all'art. 20.

Capo III. Interventi sul verde

art. 6. Pianificazione

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

La mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico-naturalistico, il catasto del patrimonio arboreo, è effettuata come specificato in Allegato B.4..

art. 7. Programmazione

Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio, l'Ufficio Verde Pubblico (direttamente o tramite l'Affidatario) redige un Programma annuale nel quale sono specificati:

- a. gli ambiti territoriali di intervento (indicati in modo da consentire la facile identificazione da parte di gruppi e cittadini interessati);
- b. i tipi di intervento da condurre in ogni ambito;
- c. i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati.

Art. 8. Manutenzione programmata

Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione

programmata. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle quali viene previsto ed incluso nel Programma annuale.

art. 9. Potature

Sono vietati gli interventi sugli alberi pubblici che ne alterino la struttura in maniera sostanziale, ne compromettano la crescita, ne pregiudichino la sopravvivenza, quali, ad esempio:

- a) la capitozzatura, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10, o la potatura drastica non eseguita a regola d'arte;
- b) l'applicazione di ancoraggi e strozzature nonché di oggetti dannosi o nocivi per la pianta;
- c) il trapianto non eseguito a regola d'arte.

La potatura degli alberi in città è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento), a prevenire rotture di rami con difetti strutturali e meccanici, a correggere difetti strutturali (potatura in fase giovanile e potatura di riforma), o in caso questi creino evidenti danni strutturali a proprietà private e pubbliche.

Le potature potranno anche essere richieste dal comando di Polizia Locale, dal Settore LL.PP., oppure dal Servizio Patrimonio, nel caso di problemi di visibilità alla segnaletica stradale e/o agli impianti semaforici o nei casi in cui le chiome o le radici invadano le proprietà private.

Nel caso di interventi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e, su segnalazione della Polizia Locale, in caso di problemi di visibilità della segnaletica stradale e/o degli impianti semaforici, il soggetto affidatario è autorizzato ad intervenire con le procedure di emergenza.

art. 10. Potature programmate e straordinarie

La potatura viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica.

In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:

- a) la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero;
- b) l'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- c) il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;
- d) il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.

La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi di incolumità pubblica e qualora non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero adulto. Il taglio a capitozzo, al pari della potatura drastica, non eseguita a regola d'arte danneggia l'albero.

art. 11. Abbattimenti

Il Comune si impegna ad evitare l'abbattimento di alberi a meno che non sia assolutamente necessario. Gli abbattimenti di alberature pubbliche e private sottoposte a vincolo non sono ammesse, tali abbattimenti devono preventivamente essere autorizzati e seguiti dalle Autorità competenti.

Gli abbattimenti di alberature pubbliche possono tuttavia essere autorizzati nel caso di:

- a) invasione di proprietà altrui con evidenti danni;
- b) incompatibilità con il sito d'impianto;
- c) alberi morti;
- d) alberi in condizioni fitopatologiche gravi e/o irreversibili;
- e) alberi per la cui situazione di crescita (anche degli apparati radicali), deriva deterioramento

degli spazi di pubblico passaggio.

Gli abbattimenti sono altresì ammessi nel caso di opere pubbliche e d'interesse pubblico.

Sono abbattute, a tutela della pubblica incolumità, le alberature che siano valutate a rischio di schianto improvviso, in ordine ad uno o più dei fattori applicabili alla casistica, quali ad esempio non esaustivo: condizione fitopatologia; età dell'albero; altezza dell'albero; insufficiente o precario radicamento; instabilità; incompatibilità con il sito d'impianto, comportante instabilità; morte dell'albero, comportante rischio di caduta. In tali casi è ammessa l'esecuzione d'interventi di capitozzatura, e/o di riduzione drastica della chioma, qualora risolvano il pericolo derivante alla pubblica incolumità per il rischio di caduta della pianta, o di sue branche. Sono altresì abbattuti gli alberi i cui apparati radicali superficiali provocano compromissione della sicurezza del pubblico transito, qualora non siano utilmente perseguibili interventi alternativi.

Il Comune elabora un programma di riqualificazione di strade, luoghi ed aree ove esistano alberature prossime a raggiungere condizioni critiche, in ordine al principio di tutela della pubblica incolumità, precisando i criteri operativi, qualitativi e temporali di intervento.

Di norma non sono previsti casi di abbattimenti di interi filari. Eventuali abbattimenti di interi filari devono essere previsti in ambito di pianificazione in un arco temporale adeguato, predisponendo contestualmente il rinnovamento del patrimonio arboreo secondo le caratteristiche indicate dal'Ufficio del Verde Pubblico.

art. 12. Sostituzioni

Qualora non sia possibile evitare l'abbattimento di un albero, occorre ripristinarlo con sostituzione entro l'anno successivo mediante un esemplare di caratteristiche simili ed idonee al sito e sempre che il ripristino non crei problemi di visibilità in area di incrocio. Se la piantagione della stessa specie risulta inadeguata, causa cambiamento delle condizioni nel contesto urbano o per disposizioni fitosanitarie previste da apposite normative, la scelta del nuovo esemplare deve essere garantita nel rispetto della pianta stessa (v. "nuove piantagioni").

Nel caso di abbattimenti di alberi con radici affioranti che mettano a repentaglio la pubblica incolumità, il ripristino deve essere fatto con essenze diverse e aventi caratteristiche di radice non affiorante.

Nel caso non fosse possibile posizionare la nuova essenza nello stesso sito, per definire la nuova posizione occorre considerare le esigenze di crescita dell'albero e le sue necessità ecologiche e biologiche, i vincoli del nuovo luogo di impianto.

Negli interventi di manutenzione programmata sono contemplati i casi in cui le alberature debbano essere sostituite a causa dell'indebolimento strutturale dovuto agli stress provocati dall'ambiente urbano, di malattie o di morte. Ciò avviene solo dopo aver condotto un'attenta perizia tecnica sullo stato di salute della pianta, ed aver effettuato tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle migliori condizioni di stabilità.

art. 13. Nuove piantagioni

L'Amministrazione Comunale favorisce l'incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che privato, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, così da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa a dimora dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando le esigenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione, quali:

- a) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di usufruizione dell'area prescelta l'eventuale destinazione d'uso dell'area stessa;
- b) la presenza di infrastrutture e reti aeree;
- c) condutture sotterranee;
- d) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo;

- e) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini (in prossimità della conterminazione lagunare);
- f) inquinamento dell'aria;
- g) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità ecologica.

La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che l'ambiente urbano di destinazione potrà trarre: in particolare la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell'aria, la resistenza alle malattie e la rusticità. Si creeranno, ove adatto, piccoli gruppi di alberi e arbusti dal potere disinquinante dell'aria e del suolo.

art. 14. Comunicazione degli interventi programmati

Con un mese in anticipo sull'avvio degli interventi programmati, l'Ufficio Verde Pubblico ne dà avviso, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell'Affidatario, e tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell'intervento. Questa è effettuata attraverso l'affissione di un cartello, in prossimità dell'area di intervento in cui si illustra sinteticamente l'intervento previsto.

art. 15. Interventi di somma urgenza

Nei casi nei quali la stabilità di una pianta sia compromessa da eventi eccezionali (atmosferici o di altro tipo) ed essa diventi una minaccia per la pubblica incolumità comunque nei casi di intervento a tutela della pubblica incolumità, sono ammessi interventi urgenti volti a ripristinare condizioni di sicurezza.

art. 16. Comunicazione degli interventi di somma urgenza

Nei casi in cui si debba operare in condizioni di somma urgenza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari verrà data comunicazione alla stampa tramite email e, andranno apposti cartelli informativi nelle vicinanze delle:

- a) porzioni di territorio (strada, piazza, calli, ecc.) se si tratta di interventi seriali;
- b) singole piante se si tratta di interventi puntuali.

Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile:

- 1) la natura e le ragioni dell'intervento;
- 2) i tempi previsti per la sua realizzazione;
- 3) l'esecutore dell'intervento, con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

art. 17 Interventi di emergenza

Qualora vi sia immediato pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi eseguiti in condizioni di emergenza dai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ed altri non sono sottoposti alla procedura di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

art. 18. Lavori in prossimità di alberature o aree verdi

Tutti gli interventi sul territorio che coinvolgono il patrimonio verde, in ogni sua forma, direttamente e indirettamente, devono essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento. In particolare, adottando tutti gli accorgimenti utili, in modo da evitare ogni inutile danneggiamento, immediato o futuro, preservando, mantenendo e ripristinando le esigenze ecologiche e biologiche del verde.

Gli interventi di scavo o lavori in prossimità di alberature devono essere autorizzati dall'Ufficio Verde Pubblico e devono

avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nell'Allegato A.

Nel caso di alberi ad alto fusto i danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Nei Capitolati Speciali d'Appalto dell'Amministrazione Comunale dovranno essere inseriti specifici richiami alla presente normativa.

art. 19. Adozione di aree verdi

Associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione, previa verifica degli Uffici comunali competenti.

L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) avviene in conseguenza della richiesta all'Ufficio Verde Pubblico da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili, sotto ogni profilo giuridico, per gli interventi operati sulle stesse. L'Ufficio Verde Pubblico predisporrà una modulistica specifica e valuterà di volta in volta l'opportunità di assegnare le aree, il tipo di interventi che l'assegnatario potrà effettuare, l'eventuale fornitura di supporti tecnici e conoscitivi necessari alla corretta cura e gestione, le modalità di contratto e di godimento dell'area, nel rispetto categorico del presente Regolamento.

art. 20. Cultura del verde

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico sono esposte in ogni parco pubblico ed in ogni area verde pubblica di dimensione superiore a mq. 500, con chiarezza di linguaggio e con l'uso di immagini, schemi o disegni esplicativi sui quali dovrà comparire l'obbligo ad uso corretto di cose e rispettoso della persona ed inoltre la prescrizione di un utilizzo decoroso degli spazi vietando i lordamenti, il vagabondaggio ed il bivacco.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Tutti i tipi di intervento sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.) sono pertanto comunicati al pubblico secondo i tempi e i modi definiti negli articoli riguardanti gli interventi sul verde.

Capo IV. Accesso al Verde Pubblico

art. 21. Accesso

L'utilizzo delle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza è assicurato per tutte le forme che non compromettano l'integrità dell'ambiente, delle cose e delle persone.

Limitazioni all'accesso e all'uso, sia da parte di persone che di animali, sono previste per aree verdi o per parti di esse i cui valori naturalistico-ambientali, storici e/o paesaggistici siano riconosciuti nella normativa vigente ovvero risultino dai futuri censimenti.

L'accesso a parchi e giardini pubblici, in linea generale, è aperto ad animali domestici di piccola e media taglia tenuti al guinzaglio dai proprietari. Questi ultimi vigilano sul comportamento degli animali e garantiscono la sicurezza e la pulizia dei luoghi per la mancata raccolta degli escrementi si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale. Restrizioni all'accesso sono stabilite di volta in volta da apposite ordinanze. Ove possibile, nei parchi pubblici, si dovrà provvedere alla realizzazione di "aree cani" dovutamente attrezzate.

L'accesso ai parchi, giardini pubblici e alle aree verdi pubbliche è interdetto a tutti i veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi necessari alla manutenzione, al controllo, alla vigilanza, ai mezzi delle forze di sicurezza, di polizia, di pronto intervento e di soccorso. Altri veicoli dovranno munirsi d'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Verde Pubblico.

L'orario di apertura di parchi e giardini e l'eventuale dotazione di servizi di vigilanza dedicati è stabilito dal Comune, anche in considerazione delle esigenze espresse dagli abitanti.

Capo V. Aree private a verde

art. 22. Aree private a verde

Per le aree private a verde, valgono le linee guida espresse per il verde pubblico e indirizzate a tutti coloro che sono coinvolti nelle operazioni di piantagione, cura e mantenimento di essenze vegetali. Tali linee guida sono da intendersi quali indicazioni di buona prassi da seguire per mantenere il patrimonio verde sano e in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare pericolo di incolumità pubblica e problemi igienico-sanitari, contribuendo così al contenimento del rischio idrogeologico nelle aree rurali e lungo i fossati, alla depurazione bio-chimica dell'aria, alla fissazione delle sostanze tossiche e delle polveri e allo smorzamento dei rumori, alla stabilizzazione del microclima (rinfrescando le abitazioni d'estate e trattenendo il calore d'inverno), ed all'addolcimento del paesaggio urbano. Non va inoltre sottovalutata l'importanza di tutte le aree verdi, anche private, nel mantenimento della fauna protetta e/o selvatica che può trovare in questi ambienti la possibilità di alimentazione e nidificazione.

art. 23. Obblighi dei proprietari di aree verdi

I proprietari di aree verdi sono comunque responsabili delle essenze vegetali di loro competenza; hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare, alla visibilità della segnaletica stradale (art. 29 del Codice della Strada) ed allo svolgimento di servizi di pubblica utilità in genere.

Nel caso i proprietari non provvedano, con solerzia, alle potature delle piante, vi provvederà d'ufficio il Comune tramite la ditta affidataria, con conseguente addebito dei costi al proprietario, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al capo V.

I proprietari di piante e/o siepi devono provvedere a mantenere la perfetta pulizia delle aree pubbliche, o ad uso pubblico, interessate dalla caduta di foglie, fiori, rami, pigne, semi e qualunque altro oggetto proveniente dalle loro piante.

Le principali norme nazionali, regionali e locali che i proprietari devono conoscere sono quelle rivolte ad alberature di particolare valore storico ed ambientale e le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" di cui alla Legge forestale regionale (L.R. 13 settembre 1978 n. 52) e successivo adempimento dell'art. 5 del R.D. n. 3267 del 1923 approvato con regolamento n. 83 del 18/12/80, gli articoli del Codice Civile che normano le distanze delle alberature dai confini di proprietà (art. 892 Cod. Civ. e succ.).

Per l'esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela (Legge Speciale per Venezia o altri vincoli paesaggistici) occorre chiedere specifica autorizzazione all'Ente competente.

Si ricorda inoltre il rispetto delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante (v. Allegato D).

L'Ufficio Verde Pubblico e l'Affidatario si rendono disponibili per consigliare i privati cittadini in merito alle potature, ai nuovi impianti e altri interventi particolari da effettuare sugli alberi.

Capo VI. Sanzioni

art. 24. Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle norme del presente regolamento sono applicate le seguenti sanzioni:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA
Art. 11	Abbattimento di alberatura pubblica senza autorizzazione	da € 25,00 a € 500,00
Art. 17	Scavi o lavori in violazione dell'art. 17	da € 25,00 a € 500,00
Art. 20	Accesso con veicolo a motore in area verde pubblica senza autorizzazione	da € 25,00 a € 500,00

Ogni altra violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento non indicata nel precedente comma, salva l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido. Resta salva ed impregiudicata ogni altra possibilità del Comune di esigere gli indennizzi di cui all'Allegato A, in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo Regolamento verranno irrogate dalla polizia Locale.

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie

art. 25. Esecutività del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

Regole per i lavori di manomissione di aree verdi ed alberate

1) autorizzazioni

A.1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate devono essere autorizzate dall'Ufficio Verde Pubblico. La richiesta dovrà contenere:

- a)** le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area;
- b)** una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi);
- c)** la durata degli interventi;
- d)** documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito;
- e)** l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria il Comune di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione. La cauzione verrà svincolata decorso un anno dalla presa in consegna dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f)** le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi;
- g)** tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale).

A.2. L'esecutore dei lavori deve affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati.

A.3. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio

verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare con un miglioramento qualitativo il verde penalizzato dall'intervento per un importo pari al danno arrecato, quantificato con le modalità di cui all'art. A.28.; in via subordinata, il soggetto autorizzato sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile del Comune, nei casi in cui il verde pubblico interessato non venga ricostruito integralmente.

2) presenze vegetali

A.4. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

A.5. Lo spazio minimo vitale necessario, dipendendo strettamente dalla specie arborea o arbustiva considerata, verrà indicato di volta in volta da personale tecnico specializzato dell'Ufficio Verde Pubblico.

A.6. Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuta in ogni caso la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio

Verde Pubblico.

A.6 bis. E' vietato agganciare alle piante o ai rami fili per illuminazioni natalizie o per altri impieghi.

A.6 ter. E' vietato altresì qualsiasi tipo di affissione che possa provocare ferite alla pianta o qualsiasi altro danno permanente.

3) prescrizioni tecniche

A.7. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di manomissione o di scavo occorre operare facendo in modo da garantire sempre:

- a) spazio fisico per il sostegno dell'albero e per lo sviluppo delle radici stesse;
- b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare;
- c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua;
- d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali;
- e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno.

A.8. Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di sotto delle chiome degli alberi.

A.9. Gli interventi in prossimità, così come definita al successivo articolo A.10., di alberi ed arbusti devono essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico precedentemente avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

4) lavori di scavo

A.10. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell'albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. Si intendono piante di prima grandezza quelle che in età matura superano l'altezza di 20 m; di seconda grandezza quelle che raggiungono un'altezza compresa fra 10 e 20 m.; di terza grandezza quelle inferiori a 10 m.

A.11. Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.

A.12. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non strappando le radici), disinfettando le ferite con prodotti anticrittogamici.

A.13. Per evitare di compromettere la vita dell'albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la

iuta. L'amputazione delle radici portanti equivale all'abbattimento dell'albero.

A.14. Se le piante interessate sono del genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal Decreto del Ministero Politiche Agricole del 17.04.1998, dalla Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e dalla D.G.R. n. 374 del 26.02.2008 "Aggiornamento delle procedure tecniche e amministrative per l'applicazione del D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. sp. *Platani*)".

A.15. Gli scavi non devono rimanere aperti più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente oppure coprendo le radici con una stuoia e mantenendole sempre umide per evitarne il disseccamento.

A.16. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

A.17. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno 1,50 m dal fusto per le specie di prima grandezza, di 1,00 m per quelle di seconda grandezza e 0,50 m per le specie di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento.

A.18. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione, nel rispetto della vigente normativa sulle terre e rocce da scavo (TRS).

A.19. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che:

a) vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro.

b) gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico indicheranno, ad espressa richiesta, lo spessore necessario.

c) sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno. Modifiche di pendenza potrebbero modificare l'apporto idrico alla pianta.

A.20. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore l'Ufficio Verde Pubblico descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

5) allestimento di cantieri

A.21. Gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. Non sono ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro, l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, altro. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia.

A.22. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L'acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.

A.23. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dall'Ufficio competente l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

A.24. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di un giardino, occorre informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dall'Ufficio Verde Pubblico. In presenza di danneggiamenti sarà onere del responsabile dei lavori ripristinare la

situazione preesistente.

Contabilizzazione dei lavori di ripristino e relative spese

6) procedure dei lavori di ripristino e modalità di pagamento

A.25. Le spese dei lavori di ripristino di aree a verde e alberate sono a carico dell'autore della manomissione.

A.26. I lavori di ripristino verranno gestiti dal Comune al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. Tali lavori saranno coordinati dall'Ufficio Verde Pubblico. L'importo dei lavori di ripristino:

- a) verrà addebitato all'autore della manomissione;
- b) sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo); l'IVA verrà applicata su questo importo;
- c) verrà maggiorato del 20%, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo della qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati e quale parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che ci si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

A.27. La maggiorazione del 20% sull'importo effettivo verrà rimborsata direttamente al Comune.

A.28. La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale del Comune, in termini economici) dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione comunale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale dell'Ufficio Verde Pubblico e dal personale della ditta esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'autore della manomissione.

A.29. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Verde Pubblico, il ripristino totale dell'area senza che l'autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione.

A.30. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti verranno conteggiati in economia.

A.31. L'Affidatario sarà impegnato a rimborsare, con le stesse modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che verrà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con il Comune ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 20% di cui sopra.

A.32. I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che l'autore della manomissione ritenga di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, verranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio. Nel caso in cui l'autore della manomissione sia un privato, l'eventuale rettifica verrà liquidata con nota di accredito successiva.

A.33. Nel caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'autore della manomissione gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde del Comune di Venezia e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Metodologia per la stima del valore dei danni a soggetti arborei

7) metodologia per la stima del valore ornamentale abbattimenti

A.34. Nel caso in cui l'Ufficio Verde Pubblico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle

adiacenze o a seguito di manutenzione errata (potature drastiche, mancata cura, etc.) o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune ha il diritto di chiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

dove:

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.I. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dal Comune).

8) interventi sulla chioma

A.35. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. \times H$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento

H = Incidenza percentuale della chioma asportata.

9) metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

A.36. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$I = D.b. = V.o. \times H$$

dove:

D.b. = Danno biologico

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

10) valore ornamentale

A.37. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo:

Alberi di dimensioni fino ad un diametro di 10 cm: valore base

di Euro 1000,00. Per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00.

ALLEGATO B

Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico

B.1. Al fine di conservare, difendere, ripristinare, migliorare e qualificare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici, sportivi e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, l'Amministrazione Comunale adotterà un Piano di tutela e valorizzazione del Verde Pubblico. Tale Piano si propone di programmare, controllare e promuovere il mantenimento e lo sviluppo del verde pubblico, urbano e agricolo, attraverso iniziative ed attività volte alla sua valorizzazione e promozione.

B.2. Nel suddetto Piano dovranno essere individuate le aree di pregio naturalistico, sulla base di quanto già previsto dagli strumenti urbanistici e dalle normative vigenti, con l'obiettivo di assicurare la loro conservazione, tutela, valorizzazione ed eventuale ripristino in situazioni degradate.

B.3. Fino all'adozione del suddetto atto di pianificazione, rimangono le prescrizioni vigenti di protezione in base alle leggi in materia, alle indicazioni del P.R.G. comunale ed a quanto previsto dal presente Regolamento.

B.4. L'Amministrazione Comunale provvederà ad istituire un catasto del patrimonio arboreo da rendere accessibile sul sito web dell'Amministrazione comunale con catalogazione delle specie arboree presenti e degli impianti suddivisi secondo: categoria di aggregazione, importanza storico – ambientale, destinazione d'uso.

Obiettivi della catalogazione sono:

- a) Censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e coltivazione;
- b) Censimento delle coltivazioni esistenti, secondo classificazioni specifiche: parchi di interesse sovracomunale, parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di corredo delle scuole, impianti sportivi, cimiteri, ospedali e residenze;
- c) Censimento per importanza storico – ambientale del complesso nel suo insieme, in rapporto alla collocazione territoriale, in relazione alla consistenza;
- d) Censimento per valutare le condizioni fitosanitarie, biologiche del patrimonio verde del Comune, tale da permettere una gestione pianificata dello stesso e da utilizzarsi come punto di partenza per le decisioni di manutenzione e pianificazione.
- e) Censimento in relazione alla destinazione d'uso:
 - contemplativo
 - ecologico
 - ricreativo
 - didattico-culturale

11) nuove formazioni a verde ed interventi che modifichino il verde esistente

B.5. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio del Verde Pubblico che ne valuterà la validità e la rispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale ed ai criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare

alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, sportivi e didattici.

B.6. Le deliberazioni riguardanti la materia del verde pubblico dovranno riportare il parere del dirigente comunale responsabile in materia di verde.

B.7. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere:

a) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.;

b) l'organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati;

c) l'eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche);

d) il computo metrico-estimativo dell'opera compiuta,;

e) una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico.

B.8. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati all'Ufficio competente in duplice esemplare di cui uno sarà trattenuto agli atti da tale ufficio.

Il progetto deve essere eseguito nei tempi e secondo le prescrizioni dell'Ufficio competente.

La comunicazione del completamento dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro i termini indicati nell'atto concessorio od autorizzatorio.

B.9. E' obbligatorio il parere preventivo dell'Ufficio competente relativamente alle proposte da inserire negli strumenti urbanistici ove le norme degli stessi dovessero prevedere specifiche disposizioni in ordine alle tipologie e modalità di realizzazione delle aree a verde pubblico.

B.10. Tutti i lavori soggetti al presente Regolamento, da chiunque eseguiti, prima della presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale dovranno essere verificati e validati dai tecnici dell'Ufficio Verde Pubblico. Non saranno presi in carico dall'Amministrazione Comunale i lavori eseguiti in difformità delle disposizioni impartite.

ALLEGATO C

Condizioni di tutela e salvaguardia particolari

12) alberi di particolare interesse

C.1. Le piante individuate dall'Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della L.R. 9/08/2002, n. 20 in quanto particolare interesse botanico e/o storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della C.C.I.A.A., sotto il controllo dei tecnici incaricati dell'Ufficio dell'Amministrazione Comunale competente in materia di verde pubblico.

13) salvaguardia fitopatologica

C.2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali:

a) Processionaria del pino (*Taumatopea pityocampo*) su pino nero e cedro (Decreto del Ministero Politiche Agricole del 30.10.2007);

b) Cancro colorato del Platano (*Ceratocystis fimbriata f. Pl.*) sui platani; (Decreto del Ministero

Politiche Agricole del 17.04.1998, Circolare del Ministero Politiche Agricole n. 33686 del 18.06.1998 e D.G.R. n. 374 del 26.02.2008);

c) Matsucoccus (*Matsucoccus feytaudi*) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo;

d) Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) principalmente su pero, melo, biancospino e altre rosacee (Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 356 del 10.09.1999).

C.3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali:

a) Bruco americano (*Hyphantria cunea*) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri;

b) Cameraria dell'Ippocastano (*Cameraria ohridela*) sugli Ippocastani.

C.4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ufficio Verde Pubblico del Comune da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, l'ufficio suddetto provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

13/03/2017

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Ecologia Ambiente Igiene
(Paolo Spagna)
FIRMATO DIGITALMENTE